

S T A T U T O

Denominazione - oggetto - sede - durata

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata

"UBI LEASING S.P.A."

La società fa parte del Gruppo Unione di Banche Italiane (in forma abbreviata UBI Banca). In tale qualità la stessa e' tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. L'organo amministrativo della società fornisce alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

La società è titolare delle espressioni "SBS LEASING S.p.A.", "BPU LEASING S.p.A.", "ESALEASING S.p.A.", "BPU ESALEASING S.p.A." e pertanto la società potrà usare tali espressioni direttamente o concederle a terzi l'utilizzo.

Articolo 2)

La società, senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- a) effettuazione di operazioni di locazione finanziaria e operativa, quest'ultima nei limiti ed alle condizioni fissate dalla normativa di vigilanza e del factoring;
- b) effettuazione di operazioni di credito al consumo nelle sue diverse forme, inclusa la forma tecnica del leasing al consumo e ad eccezione di quella della dilazione di pagamento del prezzo;
- c) consulenza in campo finanziario, mobiliare, immobiliare, manageriale, contabile, fiscale ed organizzativo, per quanto non riservato a specifiche attività professionali.

La società potrà inoltre:

- delegare poteri deliberativi inerenti la valutazione del merito creditizio della clientela attribuendoli, sulla base di un contratto scritto, solo a Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale e, comunque, nel rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa di vigilanza;
- dare e ricevere garanzie di qualsiasi genere.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni in società aventi per oggetto attività strettamente connesse all'oggetto sociale, oppure in altre società a condizione che l'assunzione della partecipazione sia funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale, purché in misura non prevalente ed escluse espressamente le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare, di cui all'art. 18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. E' escluso l'acquisto di immobili non funzionali.

Articolo 3)

La durata della società è stabilita a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata.

Articolo 4)

La società ha sede in Brescia.

Essa potrà stabilire succursali, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia che

all'estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La società ha sedi secondarie in:

- Brescia (BS);
- Bergamo (BG);
- Milano (MI);
- Treviso (TV);
- Roma (RM);
- Bolzano (BZ);
- Gorizia (GO);
- Gozzano (NO);
- Trento (TN).

Capitale sociale

Articolo 5)

Il Capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 196.557.810,00 (centonovantaseimilionicinquecentocinquantasettemilaottocentodieci virgola zero zero) rappresentato da n. 32.759.635 (trentaduemilionsettecentocinquantanovemilaseicentotrentacinque) azioni da euro 6,00 (euro sei virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6)

Le azioni sono nominative ed indivisibili; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

In caso di vendita di azioni i soci hanno diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Qualora però il corrispettivo richiesto dal cedente o comunque offerto da un terzo al cedente stesso apparisse superiore al valore effettivo e reale, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il predetto termine di trenta giorni dalla comunicazione, avranno la facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitratore, composto da 3 arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitratore provvederà innanzitutto a stabilire le cauzioni e le garanzie che riterrà opportune onde rendere operante il trasferimento nel termine più vicino possibile a quello contenuto nella proposta e stabilirà altresì quali somme dovranno essere immediatamente liberate a favore del cedente.

Qualora, a seguito del giudizio, il Collegio ritenesse il ricorso presentato a scopo defatigatorio, potrà imporre al socio/i ricorrente/i il pagamento di una somma a titolo di penale non superiore al quindici per cento (15%) del totale corrispettivo stabilito per il trasferimento delle azioni.

In ogni caso il cedente sulle somme non pagate a tempo e non depositate in modo fruttifero avrà diritto agli interessi, al tasso ufficiale di riferimento, da parte del socio/i ricorrente/i.

L'offerta per la prelazione e la relativa adesione, in mancanza di contestuale scrittura firmata da entrambe le parti, dovranno risultare da raccomandata con ricevuta di

ritorno, che dovrà indicare il nome del compratore.

Trascorso l'anzidetto termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione nei modi suindicati il cedente sarà libero di vendere le sue azioni a chi crederà, non oltre però i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali scatterà di nuovo la procedura di prelazione ed il corrispondente diritto a favore dei soci.

Il diritto di prelazione non opera nel caso di trasferimenti di azioni a società controllate, controllanti o controllate dalle controllanti.

La qualità di socio è provata dalla iscrizione nel libro dei soci e la società, salva diversa delibera dell'assemblea, non distribuisce i certificati delle azioni.

La costituzione di vincoli sulle azioni avrà efficacia nei confronti della società soltanto se ne sia stata eseguita l'annotazione sul libro dei soci.

Assemblea

Convocazione - luogo - modalità

Articolo 7)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purchè in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 8)

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

a) lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

Assemblea totalitaria

Articolo 9)

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Intervento all'assemblea

Articolo 10)

Per l'intervento in assemblea anche totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Articolo 11)

L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

Articolo 12)

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Presidenza

Articolo 13)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Al Presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed

accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Verbale dell'assemblea

Articolo 14)

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Competenze dell'assemblea ordinaria

Articolo 15)

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

Articolo 16)

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Al consiglio di amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

Articolo 17)

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea.

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

Articolo 18)

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale presente in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

Norme per il computo dei quorum

Articolo 19)

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Amministrazione

Articolo 20)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria che procede alla nomina.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti da norme di legge e regolamentari.

Articolo 21)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti

gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, lo ripartirà fra i suoi membri nel modo che esso stabilirà.

Consiglio di amministrazione

Articolo 22)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può eventualmente nominare uno o più Vice Presidenti.

Nomina inoltre un Segretario, anche in via permanente il quale può essere scelto anche all'infuori dei membri del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni, può nominare uno o più Amministratori delegati, nonché uno o più Direttori generali della Società anche all'infuori del Consiglio stesso.

Articolo 23)

Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

La convocazione viene fatta dal presidente o da un vice presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da un vice presidente, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 24)

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 25)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- L'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- La riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- L'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- Il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- L'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Rappresentanza della società

Articolo 26)

La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, ai vice presidenti se nominati ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale, se nominato, compete la rappresentanza legale della società esclusivamente nei limiti dei poteri a lui attribuiti con delibera del Consiglio.

La firma e la rappresentanza legale della società verso i terzi ed in giudizio spettano pure a quelle altre persone cui il Consiglio le abbia delegate con apposita delibera.

In ogni altro caso, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Delega di attribuzioni

Articolo 27)

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni 3 (tre) mesi.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare parte dei suoi poteri gestionali, esclusivamente per determinati atti o categorie di atti, ad uno o più soggetti non facenti parte del Consiglio, eventualmente investiti di regolare procura generale o speciale.

Qualora esigenze organizzative lo richiedano, il Consiglio di amministrazione, può

altresì delegare, graduati in relazione alla qualifica o alla funzione ricoperta dai soggetti interessati, poteri deliberativi in materia di operazioni di locazione finanziaria e di credito al consumo nelle sue diverse forme, inclusa la forma tecnica del leasing al consumo, anche ad organi collegiali e personale dipendente delle Banche del Gruppo Unione di Banche Italiane.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Comitato esecutivo

Articolo 28)

Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte oltre ai consiglieri nominati anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Tutte le norme relative alla convocazione, alla disciplina ed al funzionamento delle riunioni del Comitato Esecutivo, saranno stabilite da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Collegio Sindacale

Articolo 29)

L'Assemblea nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti in conformità delle disposizioni legislative vigenti, scelti tra persone aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti da norme di legge e regolamenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ha il compito ed il potere di segnalare alla Banca d'Italia gli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività degli intermediari finanziari.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio sindacale è funzionante ai sensi di legge.

Controllo Contabile

Articolo 30)

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione.

Bilancio ed utili

Articolo 31)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i soci nei casi previsti dalla legge.

Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis C.C..

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Versamenti e finanziamenti soci

Articolo 32)

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Recesso

Articolo 33)

Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nei soli casi di legge.

Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 34)

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti,

compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Domicilio

Articolo 35)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Rinvio

Articolo 36)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è richiamata la normativa del Codice Civile, nonché le altre disposizioni di legge in materia.